



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DIREZIONE RISORSE UMANE

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 15.11.2021

Atto n° 2739

Oggetto: Indennità di carica al Sindaco, vice- sindaco, assessori e Presidente del Consiglio Comunale per gli anni 2021 – 2022 – 2023. – Impegno spesa -

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 11.11.2021

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €46.570,50 è imputata al _CAP.10/10 IMP.1359/2021-

€3.788,49

CAP.650 IMP.1360/2021 -

€274.617,24

CAP. 10/10 IMP.1361/2021 – BIL.2022 -

€274.617,21

CAP. 10/10 IMP.1361/2021 - BIL.2023

€21.642,47

CAP.650 IMP.1361/2021 - BIL.2022

€21.642,47

CAP.650 IMP.1362/2021 - BIL.2023

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria,

Il Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che giusta D.A. n. 244 del 11/08/2021 hanno avuto luogo nelle giornate del 10/11/ ottobre 2021 le consultazioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Che nelle giornate del 24/25 ottobre 2021 si è svolto il turno di Ballottaggio per le elezioni del Sindaco;

Visto il Verbale dell'ufficio Centrale da cui si rileva la proclamazione del Sindaco, avvenuta alle ore 13,20 del 27 Ottobre 2021;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 01 del 27/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina , Assessori componenti della Giunta Comunale" con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale come di seguito riportati:

- CAMPAILLA CESARE, nato a Vittoria(provincia di Ragusa) il 28 novembre 1967;

- CORBINO FRANCESCA, nata a Vittoria (provincia di Ragusa) il 10 ottobre 1963;
- FERRARA KATYA , nata a Vittoria (provincia di Ragusa) 1 novembre 1973;
- FIORELLINI GIUSEPPE nato a Vittoria (provincia di Ragusa) il 6 novembre 1967;
- FORESTI FILIPPO nato a Vittoria (provincia di Ragusa) il 19 dicembre 1946;
- LICITRA ANASTASIA, nata a Vittoria (provincia di Ragusa) il 8 Febbraio 1983;
- NICASTRO GIUSEPPE, nato a Ragusa il 3 Agosto 1980.

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO quindi che per il sindaco, il vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000.

VISTO l'art. 18 c. 1 della legge regionale n. 30/2000 nel testo vigente che testualmente recita: *“I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22”;*

RILEVATO che l'art. 19 c. 2 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., recita che *“ (...)L'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa (....)”*

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- ✧ Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 18 c. 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- ✧ Lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);
- ✧ Lavoratori autonomi ed imprenditori;
- ✧ Pensionati;
- ✧ Casalinghe;
- ✧ Studenti;
- ✧ Militari;
- ✧ Privi di occupazione.

DATO ATTO che per quanto attiene gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000 testualmente recita:

“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali, nel caso in cui il comune abbia attuato nei loro confronti

un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.

2. A favore degli amministratori locali, che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto previsto dalla normativa statale.(omissis)"

DATO ATTO che, limitatamente al pagamento della quota forfettaria annuale prevista dal comma 2 del citato art. 22 per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, i pareri della Corte dei Conti Sezioni Regionali di controllo per la Basilicata n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, per la Liguria n. 16/2014/PAR del 3 marzo 2014, , per la Lombardia n. 95/2014/PAR del 4 marzo 2014 e, in ultimo, del Ministero dell'Interno (cfr. parere del 9 aprile 2014 Class. n. 15900/TU/086), interpretano l'art. 86, commi 1 e 2 del TUEL (per la regione Sicilia, l'art. 22 della legge regionale n. 30/2000) e sanciscono l'obbligo per l'Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali solo per gli Amministratori lavoratori autonomi che rinunciano espressamente all'espletamento dell'attività lavorativa;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
 - che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
 - che tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto norma di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 aveva risolto la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente la vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, nel senso di non considerare vigente tale disposizione.

DATO ATTO, altresì, che le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005, non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante. Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitata e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del Tuir, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità,

comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

VISTO il D.M. n. 119/2000, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265." che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

VISTI in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come "dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento";

VISTO l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

"1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno."

VISTO l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita:

"L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno";

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

TENUTO CONTO che questo ente:

Avendo una popolazione residente di **63.416 abitanti (al 31/12/2020)** rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale nella fascia demografica compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

Che non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.M. 119/2000 (5%);

Che per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall' articolo 2, comma 1 : lettera b) (+ 3%), lettera c) (+ 2%) del citato decreto, il Comune di Vittoria si trova nelle condizioni di seguito esplicitate, così come da comunicazione della competente Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio prot. 539 del 06/10/2021:

- 1) ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3% (comune di Vittoria 0,75, valore maggiore alla media per la Sicilia pari a 0,24);
- 2) ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 2% (comune di Vittoria €. 758,60, valore maggiore alla media per la Sicilia pari a €. 633,69)

RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover assumere il relativo impegno di spesa per il periodo 27 ottobre – 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023 per l'indennità di funzione del Sindaco, per l'indennità degli Assessori comunali, per l'indennità del Presidente del Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10/10 denominato "Indennità di carica al sindaco, assessori com.li presidente del consiglio" del bilancio 2021/2023 e per gli anni 2021 2022 e 2023 sufficientemente capiente;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l'erogazione delle indennità di carica agli assessori attualmente in carica, comprensiva della indennità di fine mandato del sindaco e dei contributi a carico Ente per gli Amministratori che ne hanno diritto in base alla situazione personale di ciascuno, è pari ad €. 50.258,99 per l' anno 2021, € 296.259,11 per l'anno 2022 e € 296.259,11 per l'anno 2023. ;

DATO atto che la spesa relativa all'IRAP a carico dell'Ente è pari a €. 3.788,49 per l'anno 2021, € 21.642,47 per l'anno 2022 e € 21.642,47 per l'anno 2023 per un totale di € 47.073,43 ;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.M. 119 del 04/04/2000;

VISTI gli artt. 107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

Per quanto addotto nella parte motiva:

1. Che le indennità spettanti ai sensi del DM. 119/2000 al Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e conseguentemente, anche al Presidente del Consiglio Comunale, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 e con gli aumenti consentiti dalla situazione dell'Ente previsti dall'art. 2 comma 1 del citato decreto, nonché ulteriormente chiarita nell'applicazione, dalla circolare n. 2 del 01/02/2018 della Regione Sicilia sono stabilite come di seguito riportate :

✓ SINDACO	€ 3.908,28
✓ VICE SINDACO	€ 2.928,32
✓ ASSESSORE COMUNALE (lavoro autonomo o dipendente in aspettativa)	€ 2.342,65
✓ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 2.342,65

2. Di dare atto che la spesa complessiva per la corresponsione dell'indennità di carica degli amministratori per gli anni 2021, 2022 e 2023 secondo la normativa vigente è pari ad €. 595.804,98 oltre ad €. 47.073,43 per IRAP;
3. Di assumere conseguentemente, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, un impegno di spesa complessivo comprensivo di IRAP per l' anno 2021 di € 50.358,99, per l'anno 2022 € 296.259,11 e per l'anno 2023 € 296.259,11 delle indennità di funzione per i periodi in premessa descritti;
4. Di impegnare la spesa totale di €. **642.878,41** ai seguenti macroaggregati nella modalità di seguito riportata:

ANNO 2021 :

01.01-1.03.02.01.001 cap. 10/10 - €. 46.570,50

01.01-1.02.01.01.001 cap. 650 - €. 3.788,49

Anno 2022

01.01-1.03.02.01.001 cap. 10/10 - €. 274.617,24

01.01-1.02.01.01.001 cap. 650 - €. 21.642,47

Anno 2023

01.01-1.03.02.01.001 cap. 10/10 - €. 274.617,24

01.01-1.02.01.01.001 cap. 650 - €. 21.642,47

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sig. ra Anna Sulsenti)

IL TITOLARE DI P.O.
F.to (Rag. Giovanni Reccavalllo)

IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 16.11.2021 al 30.11.2021 registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO